

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale

N° 169 R. O.

Scicli 10-7-2012

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale presenta un litorale esteso per parecchi chilometri, frequentatissimo nel periodo estivo sia dai residenti che da turisti e villeggianti;

Ritenuto necessario garantire l'igiene ed il decoro delle aree frequentate da persone, impedendo ogni situazione che possa provocare danni all'ambiente oltre che all'immagine ed al decoro del paesaggio;

Valutata l'opportunità di predisporre misure preventive in via cautelare che vietino alcune attività, a salvaguardia della salute pubblica, in vista della stagione balneare;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'OREL vigente;

Ritenuta la propria competenza trattandosi di rispetto dell'igiene e della salute pubblica;

ORDINA

Sulle spiagge del litorale del Comune di Scicli **E' VIETATO:**

1. campeggiare o pernottare su tutte le spiagge e a ridosso delle aree costiere prospicienti le spiagge e le scogliere;
2. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari.
3. praticare giochi che possono recare danno o molestia alle persone, quali palloni, tamburelli, bocce, pallavolo etc. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti.
4. tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica
5. Gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
6. accendere fuochi;

E' VIETATO altresì

per motivi di igiene e sicurezza, vista la particolare affluenza di persone e bambini sulle spiagge, condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani brevettati da salvataggio, condotti al guinzaglio.

La presente ordinanza deve essere esposta in luogo visibile dagli utenti per la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 c.p..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 alle violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza, non ricomprese nel comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune di Scicli.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scicli e ne sarà data comunicazione alla Tenenza Carabinieri di Scicli, alla Stazione Carabinieri di Donnalucata, al Comando di Polizia Municipale di Scicli.

Il Settore Manutenzioni è incaricato dell'apposizione della segnaletica necessaria.



IL SINDACO
(Dott. Francesco Susino)

